

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

composto dai magistrati:

dott. Massimo Crescenzi Presidente

dott.ssa Donatella Galterio Giudice

dott.ssa Monica Velletti Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 27909 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2011, e vertente

tra

CA.SA., nato (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Sa.Ar. con studio in Roma, via (...), unitamente all'Avv. Ro.Da. del Foro di Napoli, per procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

e

BU.SA., nata (...) (...) e residente in Roma, domiciliata elettivamente in Roma, via (...), presso lo studio dell'avv. Ro.Mi. che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso

- convenuto -

e

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- intervenuto -

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29 aprile 2011, Ca.Sa. ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Napoli il 19 giugno 1991, essendo trascorso il termine di legge previsto dall'udienza presidenziale di separazione personale dei coniugi, tenutasi in data 10 gennaio 2005. Dal matrimonio sono nate le figlie Cl., il (...) e Ca. il (...). Il ricorrente esponendo di essere un lavoratore dipendente della RA. e di aver costituito un nuovo nucleo

familiare con la nascita di due figli minori, ha chiesto che venisse confermato l'affidamento condiviso delle figlie, e determinata la contribuzione diretta dei genitori al loro mantenimento, con onere a carico del padre del 100% delle spese d'istruzione e sportive o, in via subordinata, che venisse determinato, confermando quanto stabilito nella separazione consensuale, un contributo di 6.923,00 mensili a suo carico per il mantenimento ordinario delle figlie conviventi con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La parte resistente, Bu.Sa., costituitasi in giudizio nella fase presidenziale, ha aderito alla domanda della controparte di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, come modificate con decreto del 29.5.2008, con obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di Euro 1.400,00, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche, universitarie e ludiche, e condanna del ricorrente di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della resistente la somma mensile di Euro 750,00, oltre rivalutazione Istat, attesa la differenza dei redditi e della condizione sociale delle parti, mantenendo l'ordine di pagamento diretto degli assegni da parte del datore di lavoro della controparte già previsto all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, stante il pregresso inadempimento del Ca. agli obblighi di mantenimento di moglie e figlie assunti in sede di separazione consensuale.

Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data 17 ottobre 2011, ha determinato in Euro 1.200,00 mensili il contributo dovuto da Ca.Sa. per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha revocato il contributo al mantenimento della moglie; ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, 10 co., legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il giudice istruttore ha, quindi, riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con sentenza n. 12295/2012 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.

Acquisite le produzioni documentali relative alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, disposto l'ascolto della figlia minore Ca., all'udienza del 27.2.2014 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Con sentenza non definitiva n. 13295/2012 del 28.6.2012 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.

Affidamento della figlia minore

La figlia maggiore delle parti Cl. ha raggiunto la maggiore età, pertanto devono essere adottati provvedimenti limitatamente all'affidamento della figlia minore Ca.

Il Collegio rileva che all'esito dell'istruttoria non vi è contestazione tra le parti in merito all'affidamento condiviso della figlia Ca., per cui la minore può essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ai quali è attribuito l'esercizio congiunto della responsabilità genitori a/e per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per

le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Conclusioni congiunte sono state presentate in merito al mantenimento dell'attuale collocazione residenziale della minore presso la madre.

Relativamente alla modalità di frequentazione della minore con entrambi i genitori, il padre ha chiesto che in considerazione dell'età della ragazza (sedici anni) e della lontananza esistente tra il domicilio della figlia (Roma) e quello del padre (Napoli) sia stabilito che la figlia incontri il padre liberamente, nel rispetto delle esigenze della ragazza; la madre ha invece chiesto che venga previsto che il padre veda la figlia quanto meno a fine settimana alternati e per metà delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Dall'ascolto della minore Ca. è emerso che il padre per lungo tempo non ha visto le figlie (e risultano ancora interrotti i contatti con la figlia Cl. ormai maggiorenne), in quanto la ragazza ha dichiarato di non aver visto il padre "per interi anni" e che nel periodo intercorso tra la separazione e il divorzio "mediamente lo vedevo una due volte l'anno giusto mezz'ora durante le feste principali Natale o Pasqua", la ragazza ha spiegato la mancata frequentazione "per motivi "interni" a mio padre", riconducendo causalmente l'accaduto ad una scelta del padre. L'affermazione della figlia non è stata contestata dal padre che ha ricondotto la difficoltà nelle frequentazioni all'atteggiamento ostile della madre, circostanza negata dalla resistente che ha invece imputato l'assenza del padre ad un suo disinteresse, collegato alla creazione di un nuovo nucleo familiare. Il Collegio a prescindere dalle cause che possano aver portato il padre ad una così scarsa frequentazione delle figlie, e preso atto del positivo evolversi della situazione con riferimento ai rapporti tra il padre e Ca., ritiene necessario indicare con precisione i periodi di frequentazione padre - figlia, al fine di garantire il corretto esplicarsi del rapporto genitoriale che costituisce una necessità per la corretta crescita della figlia ed un obbligo per entrambi i genitori. Quanto alla allegata distanza tra le due città di residenza, della figlia e del padre, l'età della ragazza consente di non ritenere questo un ostacolo, ed inoltre il dato che il padre abbia a disposizione un monolocale in Roma, non locato, per il quale anche se di proprietà dell'attuale convivente del ricorrente, egli paga la rata mensile di mutuo di Euro 500,00, fa ritenere che non vi sia il prospettato ostacolo logistico ad una frequentazione continuativa della figlia, potendo il Ca. recarsi in Roma e permanervi senza oneri, nei fine settimana durante i quali deve incontrare ragazza, agevolando in tal modo gli impegni scolastici e la vita sociale di Ca.. Pertanto, il padre dovrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera e per metà delle vacanze natalizie (alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Natale o quello di Capodanno) per le vacanze pasquali ad anni alterni iniziando con le vacanze pasquali 2015 con il padre, e per metà delle vacanze estive, in periodi da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno di comune accordo tra i genitori, ed in mancanza di accordo ad anni alterni per l'intero mese di luglio o di agosto, iniziando per l'estate 2014 con il mese di agosto con il padre.

Contributo al mantenimento della prole

Per quanto concerne il contributo al mantenimento della prole, nella sentenza di separazione che recepiva sul punto le conclusioni congiunte delle parti era previsto che il padre corrispondesse alla madre, l'importo mensile di Euro 923,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, importo confermato all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, nel corso del quale accertato l'inadempimento del padre è stato imposto che l'importo fosse corrisposto direttamente dal datore di lavoro dell'odierno ricorrente. Con il provvedimento presidenziale, che ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del Ca. per la Bu., tale importo è stato elevato ad Euro 1200,00 mensili.

Nel presente procedimento, il ricorrente, allegando le maggiori spese derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare nonché la sostanziale identità dei redditi delle parti, ha chiesto in via principale che venisse disposto il mantenimento diretto delle figlie con imputazione a ciascuno dei genitori di specifiche voci di spesa, ed in via subordinata la conferma del provvedimento emesso all'esito dell'udienza presidenziale; la resistente ha chiesto che l'importo sia elevato ad Euro 1400 mensili oltre ai 50% delle spese mediche, sportive, scolastiche - universitarie e ludiche.

Quanto alla richiesta di disporre il mantenimento diretto il Collegio osserva come la scarsa presenza del padre nella gestione della quotidianità delle figlie, e l'accertata assenza di rapporti tra il padre e la figlia Cl., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, impone di rigettare la richiesta formulata dal ricorrente, poiché il mantenimento diretto è funzionale all'interesse della prole solo nell'ipotesi di paritetica divisione dei tempi di accudimento dei figli e in presenza di contatti quotidiani, nella specie assenti. Disporre in una fattispecie come quella in esame il mantenimento diretto potrebbe frustrare le esigenze delle figlie e porre di fatto l'intero onere per il loro mantenimento a carico del genitore convivente, poiché stante l'assenza di rapporti tra il padre e la figlia maggiorenne e la scarsa frequenza di quelli con la minore, è presumibile che le ragazze non si rivolgerebbe al padre per soddisfare le loro necessità quotidiane.

Pertanto è necessario accertare la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori per valutare l'onere da porre a carico di ciascuno per il mantenimento delle figlie. Preliminarmente deve essere evidenziato che le parti hanno depositato la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta, ma il Ca. non ha depositato la documentazione relativa ai redditi e al patrimonio della attuale convivente more uxorio, madre dei due figli nati dopo la separazione, in quanto come si legge nella comparsa conclusionale tali richieste sono state considerate dalla difesa ricorrente "inammissibili una volta che attengono ad una parte estranea al giudizio pendente tra altre due parti", in quanto sempre come si legge nelle difese del ricorrente "non è ammissibile che ad un parte venga ordinato di depositare documentazione che non attenga la sua sfera personale". In merito, deve essere rilevato che l'art. 337 ter c.c. attribuisce al giudice procedente il potere di disporre anche indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare nella determinazione dell'onere economico da porre a carico di ciascun genitore il principio di proporzionalità. Ratio di tale scelta normativa è da ravvisare nella presumibile intestazione a terzi soggetti di beni o di entrate reddituali in modo da sottrarsi o da limitare gli oneri di contribuzione gravanti su ciascun genitore per il mantenimento della prole. Nel caso di specie, in primo luogo sussistono indici dai quali si può presumere che vi siano state condotte dirette ad intestare fittiziamente beni alla convivente poiché gli oneri di un acquisto immobiliare effettuato da quest'ultima ricadono sul Ca.; infatti la convivente more uxorio del ricorrente risulta proprietaria di un appartamento in Roma acquistato dopo la separazione e il mutuo gravante su tale acquisto è a carico, per un importo pari ad Euro 500 mensili, del ricorrente; in secondo luogo poiché il ricorrente ha allegato l'onere derivante dal mantenimento dei due figli minori nati dalla nuova convivenza come elemento da considerare per la determinazione dell'onere da porre a suo carico per il mantenimento delle figlie Cl. e Ca., ma la mancata documentazione dei redditi della convivente, madre dei due figli, che deve contribuire a tale onere in proporzione al proprio reddito è circostanza che avrebbe imposto la documentazione dei redditi e dell'intero patrimonio della convivente. In merito deve essere evidenziato che i due figli minori nati dalla nuova unione frequentano scuole private, la coppia risiede in un appartamento della famiglia della convivente e utilizza una barca nel periodo estivo asseritamente vetusta e di proprietà dell'intera famiglia (circostanza comunque non documentata). Le risultanze processuali esposte impongono al Collegio di applicare l'art. 116, secondo comma, c.p.c., traendo argomenti di prova dalla mancata puntuale documentazione della situazione reddituale e patrimoniale della convivente del Ca., risultando provato che a fronte delle ristrettezze economiche lamentate il ricorrente e il suo nuovo nucleo familiare hanno un elevato

tenore di vita e la convivente ha proceduto, con il contributo economico dello stesso Ca., ad acquistare un immobile in Roma.

Compiuta tale premessa il Collegio rileva che Ca.Sa. dipendente in qualità di direttore della fotografia del Centro di produzione RA. di Napoli, ha dichiarato reddito imponibile pari ad Euro 55.033,00 (cfr. Modello 730/2013) pari al netto delle imposte a circa Euro 2900,00 netti per 13 mensilità, non ha costi di abitazione in quanto risiede in un appartamento di proprietà della famiglia della convivente more uxorio, è gravato dal costo per il pagamento del mutuo per Euro 500,00 dell'appartamento acquistato in Roma nel 2013 dalla sola convivente, è onerato (con le precisazioni sopra compiute quanto alla ripartizione di tale onere con la madre) in misura proporzionale del mantenimento dei due figli minori nati dalla attuale convivenza, risulta titolare di un conto corrente con saldo attivo pari al 1.1.2014 pari ad 672.373 (residuo dei proventi dell'alienazione di un immobile). Dall'esame dei conti correnti non emergono accrediti significativi ulteriori rispetto ai redditi da lavoro dipendente.

Bu.Sa. dipendente in qualità di aiuto regista della RA., ha dichiarato reddito da lavoro dipendente pari ad Euro 47.271 (cfr. CUD 2012) pari al netto delle imposte a circa Euro 1900/2000 netti per 13 mensilità, è proprietaria dell'immobile di abitazione gravato da costo di mutuo mensile per Euro 1400/1500, è titolare di un conto corrente dal quale non emergono significativi accrediti ulteriori rispetto ai redditi da lavoro dipendente e al versamento dell'assegno mensile corrisposto dal ricorrente per il mantenimento delle figlie; non è stata provata l'allegata convivenza more uxorio.

Tali essendo le condizioni economiche dei genitori, considerando i tempi di cura ed accudimento dedicati da ciascun genitore alle figlie e preso atto che è la madre che si fa carico integralmente del mantenimento ordinario della figlia maggiore Cl., che non frequenta da tempo il padre, e quasi integralmente del mantenimento ordinario della figlia Ca. che il padre ha frequentato saltuariamente in passato e che data la distanza tra i luoghi di residenza pur rispettando i provvedimenti indicati in dispositivo frequenterà solo per due fine settimana al mese, valutati i maggiori oneri economici derivanti dalla crescita delle figlie, il Collegio stima equo confermare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento delle figlie Cl. e Ca. nel corso dell'istruttoria determinato in Euro 1.400,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2011 (in considerazione della data dell'ordinanza presidenziale che dispose tale assegno. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Deve essere mantenuto l'ordine diretto al datore di lavoro di corrispondere l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie in considerazione del rischio di inadempimento, avendo il Ca. in passato omesso di versare le somme dovute in forza del provvedimento di separazione, con conseguente proposizione da parte della odierna resistente di istanza di modifica delle condizioni di separazione, che venne accolta.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per le figlie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN). Le spese straordinarie, in affidamento condiviso, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e

di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), inoltre in considerazione delle particolari condizioni di salute della figlia maggiore Cl., affetta in passato da una grave patologia che impone

controlli e accertamenti continui, il Collegio stima equo porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% i costi connessi ai futuri accertamenti necessari per la figlia Cl. autorizzando ciascuno dei genitori ad effettuare la spesa anche senza il preventivo consenso dell'altro, chiedendone il successivo rimborso pro quota all'altro.

Domanda di assegno divorzile

La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile allegando l'insufficienza dei propri redditi a mantenere il tenore di vita matrimoniale e le maggiori consistenze reddituali e patrimoniale della controparte.

Deve essere evidenziato che stante l'autonomia dei presupposti dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e dell'assegno divorzile, le condizioni stabilite nella separazione consensuale, nelle quali era previsto un assegno di mantenimento per Euro 1.400,00 in favore della moglie all'epoca non proprietaria di alcun immobile e gravata da costi di locazione (assegno inizialmente qualificato nel ricorso per separazione consensuale proposto dalla parti come obbligo a carico del padre di fare fronte ai costi di locazione e di utenze), rappresentino un mero elemento indiziario che, in questa sede, può assumere rilievo quale parametro di riferimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inteso come "lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi". Infatti, a meno che non vi sia una sproporzione patrimoniale, che concorre nel giudizio sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale parametro verrà per lo più a coincidere con il raffronto tra le condizioni reddituali dei coniugi, potendosi presumere che, in difetto di prova contraria, ciascuno dei coniugi abbia contribuito ai bisogni familiari, in ossequio al disposto di cui all'art. 143, 3 co., c.c., in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Occorre, tuttavia, precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, come detto, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene che la circostanza che all'epoca della separazione la resistente dovesse sostenere costi di locazione rappresenti una situazione sostanzialmente diversa da quella attuale avendo la Bu. acquistato un immobile, ed essendo gravata da costi per il pagamento del mutuo.

La giurisprudenza della Corte di legittimità ha ritenuto la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, per cui la sua attribuzione è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe

presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio. La giurisprudenza della Corte di legittimità è costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, nel ritenere che "L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. Nella seconda fase, il giudice deve, poi, procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione" (Cass. n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003).

L'attuale situazione patrimoniale e reddituale delle parti, come sopra ricostruita, fa ritenere che la resistente abbia adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Se, infatti, il ricorrente è risultato titolare di un reddito di poco superiore a quello della resistente, l'obbligo di mantenere due figli minori nati dopo la separazione, e l'acquisto da parte della resistente dell'immobile di abitazione, impongono di ritenere che non sussista la necessaria sperequazione reddituale e patrimoniale per accogliere la domanda di assegno divorzile proposta dalla Bu.

Spese di giudizio

Le ragioni della decisione con accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'accoglimento della domanda della resistente relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole e rigetto della domanda della resistente di imposizione alla controparte di assegno divorzile giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Ca.Sa. nei confronti di Bu.Sa., dato atto che con sentenza non definitiva n. 13295/2012 del 28.6.2012 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Napoli in data 19 giugno 1991, e disposta l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli così dispone:

affida la figlia minore Ca., nata il (...) ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;

dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, salvo diverso accordo scritto, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera; per le ferie estive 30 giorni a luglio o ad agosto ad anni alterni da concordarsi entro il 31 maggio di

ogni anno e in mancanza di accordo per l'intero mese di luglio o di agosto iniziando per l'anno 2014 con il padre per il mese di agosto; per le vacanze natalizie dal primo giorno di vacanze scolastiche al 30.12 alle ore 13.00, o ad anni alterni dal 30.12 ore 13.00 all'ultimo giorno di vacanze scolastiche; per le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore iniziando con l'anno 2015 con il padre;

determina in Euro 1.200,00 il contributo mensile dovuto da Ca.Sa. per il mantenimento delle figlie Cl., nata il (...) maggiorenne non economicamente autosufficiente e Ca., da corrispondere a Sa.Bu. presso il di lei domicilio con decorrenza dal mese di novembre 2011 con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, disponendo che il contributo venga corrisposto direttamente dal datore di lavoro di Ca.Sa. trattenendo la somma dovuta dagli importi a questi erogati a titolo di retribuzione;

dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, e che le sole spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) nonché le spese mediche necessarie per la pregressa patologia della figlia Cl. sostenute da un genitore siano rimborsate nella predetta misura all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;

rigetta la domanda proposta da Bu.Sa. a titolo di assegno ai sensi dell'art. 5 L. n. 898/1970;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma l'11 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria l'11 agosto 2014.